

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 1° agosto 2024, n. 19

Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale

Le competenti Commissioni Consiliari in seduta congiunta in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Misure di proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale)

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, è prorogata l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022, limitatamente ai profili professionali di operatore sociosanitario a tempo indeterminato.
2. Le aziende sanitarie regionali, compresa Azienda Zero, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto della normativa statale vigente in materia, possono comunque esperire ulteriori procedure concorsuali.
3. Le misure di cui al comma 1 hanno validità di un anno.

Art. 2.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1° agosto 2024

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Elena Chiorino



Disegno di legge n. 3

Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale

Disegno di legge n. 3

Presentato dalla Giunta regionale in data 17 luglio 2024

Assegnato per l'esame congiunto in sede legislativa alla I Commissione permanente e alla IV Commissione permanente in data 29 luglio 2024

Approvato nella I e IV Commissione consiliare congiunta in sede legislativa il 31 luglio 2024 con 51 voti favorevoli

Relatore di maggioranza: Consigliere Godio

Relatore di minoranza: Consigliera Pentenero

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.cr.piemonte.it.

Nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”

